



Via Gnocchi Viani, 16
46035 Ostiglia (MN)

COMUNE DI OSTIGLIA

Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 14

Seduta 30-04-2022

Sessione: CONVOCAZIONE Ordinaria Pubblica

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
Valerio Primavori	Sindaco	Presente	
Martina Bacchiega	Consigliere	Presente	
Antonella Bocchi	Consigliere	Presente	
Claudia Cappellari	Consigliere	Presente	
Vinicio Crepaldi	Consigliere	Presente	
Andrea Dalporto	Consigliere	Assente	
Salvatore Giovanelli	Consigliere	Presente	
Quintino Perri	Consigliere	Presente	
Ilaria Reggiani	Consigliere	Presente	
Tonino Rivaroli	Consigliere	Presente	
Camilla Soncini	Consigliere	Presente	
Marco Soncini	Consigliere	Assente	
Omero Vinciguerra	Consigliere	Presente	
Totale		Pr. 11	As. 2

Assiste alla adunanza il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Franco Cardamone, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Valerio Primavori in qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sotto indicato.

OGGETTO

SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025.

Il Sindaco introduce il punto n. 10 'Servizio gestione raccolta rifiuti – approvazione Piano Economico Finanziario Plurennale 2022-2025' e lascia la parola all'assessore Rivaroli.

Illustra l'argomento l'assessore Andrea (Tonino) Rivaroli e informa che viene trattato unitamente al punto n. 11.

Interviene il Sindaco e fornisce ulteriori spiegazioni.

Replica l'assessore Andrea (Tonino) Rivaroli specificando maggiormente sulle proposte di Arera.

Interviene il consigliere Vinicio Crepaldi della Lista Uniti per Ostiglia ribadisce l'incremento del 7% e chiede se c'è una commissione che valuta come sono svolti questi lavori perché a fronte di un aumento deve esserci la soddisfazione del cittadino. Chiede se è stata fatta una piccola indagine.

Risponde l'assessore Andrea (Tonino) Rivaroli.

Replica il consigliere Vinicio Crepaldi della Lista Uniti per Ostiglia.

Risponde il Sindaco relativamente ai disservizi.

Interviene il Vice Sindaco Omero Vinciguerra sul comportamento dei cittadini.

Interviene il consigliere Quintino Perri della Lista Uniti per Ostiglia suggerendo modalità per disincentivare comportamenti incivili dei cittadini.

Interviene il consigliere Vinicio Crepaldi della Lista Uniti per Ostiglia.

Il Sindaco replica e informa che vengono effettuate le multe.

Interviene il consigliere Quintino Perri della Lista Uniti per Ostiglia.

Replica il consigliere Camilla Soncini della Lista Uniti per Ostiglia per suggerire una sensibilizzazione attraverso i social.

Interviene il consigliere Quintino Perri della Lista Uniti per Ostiglia per suggerire di sfruttare il canale della scuola al fine di sensibilizzare i bambini.

L'assessore Ilaria Reggiani informa che in collaborazione con Giulio Benatti che insegna educazione ambientale nelle scuole ha suggerito di progettare inerente la raccolta dei rifiuti per risensibilizzare i bambini.

Al termine nessun altro interviene e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Legge 147/2013 - l'art. 1, comma 639, ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

- la Legge 160/2019 - l'art. 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 istitutivo del metodo normalizzato per la definizione della tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti
- la Legge 147/2013, art.1 comma 683 prevede : *“il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”...*
- il DL 228/2021, articolo 3, comma 5-quinquies (cd. di “Milleproroghe”) convertito nella legge n.25 del 2022, che dispone che a decorrere dall’anno 2022, i Comuni “possono” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- la legge n. 205 /2017 , art. 1, comma 527 che ha attribuito all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- Richiamata la deliberazione n. 363/2021 di ARERA che ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2, per il secondo periodo regolatorio, ossia dal 2022 al 2025, apportando modifiche nell’elaborazione del PEF,
- Richiamata la deliberazione n. 15/2022/R/rif di ARERA “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” e il relativo allegato A, “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”
- Richiamato il Regolamento Comunale per la disciplina del corrispettivo dei rifiuti in luogo della TARI, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2014 e successivamente modificato con D.C.C. n. 16/2015 e n. 17/2017;

Dato atto che la deliberazione n. 15/2022 prevede espressamente *che “l’Ente territorialmente competente”, nel caso della Regione Lombardia corrisponde al Comune, “determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario,*

individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito”;

Dato atto che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 22.04.2022 il Comune di Ostiglia ha individuato nello **schema regolatorio III – livello intermedio** il proprio posizionamento nella matrice degli schemi regolatori proposti;

Richiamato in particolare l’art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti: *“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente. ... omissis...*

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;*
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.*

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all’Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all’Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*
- b) con riferimento all’anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo “minimi”, o agli impianti “intermedi” da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo “minimi”.*

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 aprile 2022.

7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2. ;

Richiamata la Determinazione di ARERA n. 2/2021-DRIF (di seguito: determinazione n. 2/2021-DRIF) come integrato ad opera delle deliberazioni 459/2021/R/RIF e 68/2022/R/RIF, nonché sulla base dei chiarimenti applicativi di cui alla determinazione n. 2/2021-DRIF, che in attuazione dell'articolo 7, commi 5 e 6, della deliberazione 363/2021/R/RIF ha stabilito la modalità di redazione del PEF 2022 -2025 (in base al TOOL approvato) e della relazione allegata;

Dato atto che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

Dato atto che in Regione Lombardia non è presente l'Ente Territorialmente competente;

Tenuto conto che nel territorio in cui opera il Comune di Ostiglia non è presente l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 e che in base alle vigenti norme le funzioni di Ente territorialmente;

Dato atto che la materia risulta molto complessa sia dal punto di vista tecnico che amministrativo e per la quale si succedono deliberazioni e pubblicazioni, che l'Ente non dispone di personale con le maturate competenze tecniche per l'esame e il processo di validazione previsto dalla delibera di ARERA;

Vista la nota di ANCI Lombardia del 1 ottobre 2020 prot.3060/2020 nella quale si ricorda che in tutte le fasi di analisi del PEF proposto dal gestore, di sua rielaborazione e di sua validazione, i Comuni possono individuare soggetti esterni, anche di tipo associativo, o consulenti di fiducia che li supportino in termini tecnici e contabili;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico – Urbanistica – Territorio n. 125 del 09.03.2022: *“Servizio di assistenza e supporto specialistico per la validazione da parte dell’ETC del piano economico finanziario TARI 2022, secondo le specifiche previste dal metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025(allegato A alla D. 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif)”* con la quale è stato affidato il servizio di validazione del Piano Economico Finanziario 2021 al consorzio servizi ambientali CO.SE.A con sede legale a Castel di Casio – via Berzantina 30/10 – Partita IVA 00579851205;

Dato atto che il Consorzio servizi ambientali CO.SE.A è soggetto dotato di adeguati profili di terzietà al gestore per la realizzazione operativa del servizio di validazione del PEF ANNO 2022-2025;

Vista la seguente documentazione connessa al presente atto, acquisita al protocollo n.7286 del 26.04.2022, redatta ai sensi degli schemi approvati da ARERA con la determinazione n. 2/2021 – DRIF:

allegato A: Tabella PEF 2022-2025;

allegato B: “Relazione di accompagnamento” redatta a cura del gestore Aprica Spa (capitoli da 2,3) e di questo Comune in qualità di Ente territorialmente competente (cap. 1,4, 5);

allegato C: “Dichiarazioni di veridicità” sottoscritta dal citato gestore e dal Sindaco;

allegato D: “Report validazione PEF 2022-2025 rifiuti” redatto da CO.SE.A Consorzio Srl, a seguito dell’incarico affidato a tale scopo come da Determina n. 125/2022, da cui si evince l’esito positivo della verifica effettuata e pervenuta al protocollo in data 26/04/2022, n. 7.337;

Preso atto della documentazione presentata dal Consorzio Servizi Ambientali CO.SE.A. da cui si evince l’esito positivo della verifica effettuata;

Tenuto conto che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto che ha redatto il piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

Esaminato il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti predisposto dal soggetto gestore il quale espone un costo complessivo di € 1.083.777,00;

Effettuata con esito positivo la procedura di validazione del piano finanziario, consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario svolta dal Consorzio Servizi Ambientali – CO.SE.A.;

Ritenuto per quanto sopra di approvare conseguentemente il Piano Economico Finanziario e i relativi allegati, allegati A – B – C - D - alla presente deliberazione e di trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati, come previsto dall'art.7 della deliberazione ARERA n. 363/2021;

Ritenuto di dare immediata eseguibilità alla presente deliberazione per procedere con gli atti conseguenti;

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs 267/2000, di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica - Polizia Locale – Ambiente e Territorio e Protezione Civile

Visto il parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma1 del D.lgs 267/2000, di regolarità contabile espresso dal Responsabile del settore Affari Generali-Finanziario espressi;

Visto il parere del Revisore Unico espresso ai sensi dell'art. 239 del TUEL;

Dato atto che gli interventi dei Consiglieri non vengono trascritti al verbale in quanto l'intera seduta viene registrata su supporto elettronico (art. 38 del Regolamento del Consiglio Comunale) e pubblicata sul Sito Internet del Comune;

Visto il D.lgs 267/2000;

Vista la Legge 147/2013;

Vista la Legge 160/2019;

Visto il DL 18/2020 convertito in Legge 27/2020;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 11, su n. 1assegnati ed in carica,

DELIBERA

1. di Dare atto che gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovrà adeguarsi il gestore del servizio dei rifiuti urbani sono stati individuati secondo lo **SCHEMA REGOLATORIO III – livello intermedio** di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif., giusta deliberazione di Giunta Comunale n.43 del 22.04.2022;
2. di Approvare il piano economico finanziario 2022-2025 relativo al servizio gestione rifiuti urbani, unitamente alla connessa documentazione citata in premessa (allegati A, B, C, D) e qui da intendersi riportata quale parte integrante della presente delibera;
3. di Trasmettere ad ARERA il presente provvedimento comprensivo degli allegati per gli adempimenti di cui all'art. 7.6 della citata delibera n. 363/2021/R/rif;
4. di Provvedere alla trasmissione telematica della presente delibera mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale;

~~*~*~*~*

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 0, contrari n. 0, espressi in forma palese dai n. 11 consiglieri presenti e votanti n. 11 su n. 13 assegnati ed in carica, la presente, ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del T.U.E.L. (D. Lgs. 18.08.2000, n. 267), è dichiarata immediatamente eseguibile al fine di dare corso subito agli adempimenti conseguenti.

~~*~*~*~*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
(Dott. Franco Cardamone)

Il Sindaco
(Dott. Valerio Primavori)

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di
OSTIGLIA
(Provincia di Mantova)

**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
AL**

**PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022-2025
PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI
RIFIUTI**

**ai sensi della Deliberazione ARERA
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif**

Sommario

1.	Premessa (E)	3
1.1	Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario	3
1.2	Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario	3
1.3	Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato	3
1.4	Documentazione per ciascun ambito tariffario	3
1.5	Altri elementi da segnalare.....	4
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	4
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	4
2.2	Altre informazioni rilevanti.....	5
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	5
3.1	Dati tecnici e patrimoniali	5
3.1.1	Dati sul territorio gestito e sull'affidamento.....	5
3.1.2	Dati tecnici e di qualità	5
3.1.3	Fonti di finanziamento	6
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	6
3.2.1	Dati di conto economico	6
3.2.2	Focus sugli altri ricavi.....	7
3.2.3	Componenti di costo previsionali	7
3.2.4	Investimenti	8
3.2.5	Dati relativi ai costi di capitale	8
4	Attività di validazione (E)	9
5	Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)	9
5.1	Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	9
5.1.1	Coefficiente di recupero produttività.....	9
5.1.2	Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)	12
5.1.3	Coefficiente C116.....	13
5.2	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	13
5.2.1	Componente previsionale CO116.....	13
5.2.2	Componente previsionale CQ.....	13
5.2.3	Componente previsionale COI.....	13
5.3	Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	13
5.4	Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	13
5.4.1	Determinazione del fattore b.....	13
5.4.2	Determinazione del fattore ω	13
5.5	Conguagli	14
5.6	Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario	14
5.7	Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	15
5.8	Rimodulazione dei conguagli.....	15
5.9	Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale	15
5.10	Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	15
5.11	Ulteriori detrazioni	17

1. Premessa (E)

La presente relazione si compone di cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente (il comune di Ostiglia) ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura del gestore ovvero il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni inserite nei vari capitoli coprono l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

Il comune di Ostiglia è il soggetto responsabile dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità unitamente agli altri atti – PEF, dichiarazioni di veridicità, delibere di approvazione del PEF e delle tariffe all'utenza – che complessivamente costituiscono la predisposizione tariffaria da sottoporre all'approvazione di competenza dell'Autorità.

Il termine per tale trasmissione è fissato in 30 giorni decorrenti dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022.

1.1 Comune/i ricompreso/i nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario considerato coincide con il comune di Ostiglia.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono:

- Spazzamento e lavaggio strade: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Raccolta e trasporto: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Trattamento e recupero/smaltimento: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

La scelta degli impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario oggetto della predisposizione tariffaria è effettuata da Aprica S.p.A. che, a seconda degli andamenti di mercato, sceglie i destini che ne ottimizzano la gestione, sia in termini economici (minimizzando il costo di trattamento e/o massimizzando il ricavo di cessione) sia in termini di performance ambientali (privilegiando i migliori percorsi di valorizzazione nel rispetto della gerarchia stabilita dalla direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/EC). In particolare, per quanto riguarda il rifiuto secco residuo, esso viene conferito in impianti di termovalorizzazione con recupero di energia di proprietà del gruppo A2A.

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, la documentazione acquisita dal gestore ed eventualmente completata a cura dell'Ente territorialmente competente, tra cui la presente relazione, fa riferimento al solo ambito tariffario del comune di Ostiglia.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente territorialmente competente ritiene che non vi siano ulteriori elementi, ivi comprese eventuali specificità locali, sottesi alle scelte in concreto adottate nell'ambito del procedimento di approvazione della singola predisposizione tariffaria meritevoli di segnalazione all'Autorità.

2 Descrizione dei servizi forniti (G)

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica.

Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2017-31/12/2023, di repertorio n. 3140 del 28 aprile 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale.

I principali servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento della frazione secca indifferenziata dei rifiuti urbani.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero di carta e cartone.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in plastica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero degli imballaggi in vetro e metallo.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero della frazione organica.
- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento pannolini.
- Raccolta porta a porta, trasporto e recupero sfalci e potature.
- Raccolta porta a porta, trasporto e trattamento rifiuti ingombranti.
- Raccolta, trasporto e recupero pile esauste.
- Raccolta, trasporto e trattamento farmaci scaduti o inutilizzati.
- Trasporto e trattamento rifiuti cimiteriali.
- Pulizia meccanizzata e manuale delle strade, trattamento delle terre di spazzamento.
- Pulizia delle aree adibite a pubblico mercato e ad altri eventi (mercatini, feste etc.), trattamento delle terre di spazzamento e degli altri rifiuti raccolti.
- Svuotamento cestini stradali, trasporto e trattamento dei relativi rifiuti.
- Pulizia caditoie e pozzetti stradali, trattamento delle risulite.
- Gestione Centro di Raccolta Comunale.
- Nolo dei contenitori da posizionarsi presso il Centro di Raccolta, trasporto e trattamento dei rifiuti raccolti.
- Applicazione e riscossione tariffa per la gestione del ciclo rifiuti (Tari).
- Realizzazione di campagna di comunicazione per l'utenza.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif.

La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese esercisce il servizio presso il comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

3 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese delle caratteristiche del servizio rispetto a quanto erogato nel 2021, se intese come variazioni delle modalità e caratteristiche del servizio integrato di gestione dei RU ovvero dei singoli servizi che lo compongono.

Il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese, impregiudicate eventuali previsioni contrattuali che impongano modifiche progressive del servizio (quali ad esempio raggiungimento di percentuali di raccolta differenziata o riduzione della frequenza della raccolta dell'indifferenziato), garantisce in ogni caso l'impegno al miglioramento continuo delle proprie prestazioni, volto ad incrementare la qualità dei servizi resi in termini di efficacia, efficienza e qualità ambientale. Per quanto riguarda il livello di raccolta differenziata, tale impegno ad applicare le migliori metodologie nel periodo 2022-2025 si traduce, senza assunzione di obbligo di risultato, nel mantenimento, o incremento se possibile, del livello raggiunto nell'anno 2020 che è pari al 87,78%.

Per il periodo 2022-2025 si evidenzia invece l'esigenza di valorizzare il coefficiente QL_a per garantire la copertura dei costi emergenti di natura previsionale (CQ^{EXP}) per la compliance alla qualità regolata. Il giorno 21 gennaio 2022 ARERA ha pubblicato sul proprio sito la Delibera 15/2022/R/Rif, con allegato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La delibera prevede che gli ETC debbano individuare il posizionamento della gestione nella Matrice degli schemi di riferimento, determinando lo schema regolatorio e i relativi obblighi applicabili alla gestione medesima e consentendo in tal modo la corretta valorizzazione dei costi previsionali eventualmente connessi all'adeguamento agli obblighi di qualità previsti dal TQRIF nel Piano Economico Finanziario (PEF) 2022- 2025. Poiché alla data di redazione del presente Piano Economico Finanziario tale posizionamento è stato identificato dal Comune nello schema III, si indica una stima per il coefficiente QL_a previsto nell'arco 2022-2025 come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	2022	2023	2024	2025
Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	<i>QL</i>	0,00%	1,74%	0,10%	0,10%

Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020. Si rimanda la valutazione dell'entità di tali parametri all'Ente Territorialmente Competente.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. sono gestite nella tesoreria centralizzata del gruppo A2A. Pertanto i finanziamenti alle stesse vengo erogati direttamente dalla controllante A2A S.p.A.. Non vi sono pertanto fonti di finanziamento dirette verso terzi.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2.

Si fa presente che nello sviluppo del PEF per il periodo 2022-2025 è stata ipotizzata la continuità gestionale, sebbene ad oggi la scadenza del contratto di servizio risulta anticipata rispetto alla scadenza del PEF pluriennale.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020.

Con riferimento agli anni 2023-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi stimati dal gestore per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.2 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Per la determinazione dei costi 2020, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito descritte:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra;
- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi, ...); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai servizi erogati dall'azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.

CO_{AL}

Se valorizzata, la componente CO_{AL}, corrisponde al contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pagato dal gestore nel 2020.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di ricavo derivanti da vendita di materiali e/o energia riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei ricavi effettivamente conseguiti dal gestore nell'anno 2020 e riportate al 2022 nel rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Tali ricavi sono stati individuati a seguito di un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, ed attribuiti alle due voci AR_a e AR_{SC,a} a seconda del cliente di fatturazione (rispettivamente: un operatore di mercato o un consorzio di materiali aderente al CONAI - Consorzio Nazionale Imballaggi).

Per l'allocazione di tali ricavi alle singole gestioni sono stati utilizzati i due criteri seguenti:

- attribuzione integrale per le partite di ricavo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio presso il comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale;
- attribuzione pro quota per le partite di ricavo riferite a flussi di rifiuti che accorpano più gestioni, utilizzando come driver i quantitativi raccolti in ogni singolo comune a cui si assicura la gestione, quali risultanti dai sistemi ERP aziendali alimentati dai formulari di identificazione dei rifiuti e/o documenti di trasporto e di pesata.

L'entità dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* e dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti è desumibile dai valori indicati nello schema PEF di cui alla determinazione 2/DRIF/2021.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

Coerentemente con quanto descritto nei precedenti paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non sono stati valorizzati COI (Costi Operativi Incentivanti), in quanto non vi sono oneri attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a modifiche del perimetro gestionale ovvero dei processi tecnici gestiti, né all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi (o ulteriori) rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina della qualità contrattuale e tecnica.

Per quanto riguarda le componenti previsionali CQ per la copertura di eventuali oneri aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto, avendo esaminato il livello qualitativo nel

contratto del servizio in essere e avendo il Comune individuato il posizionamento della gestione nello schema III della Matrice degli schemi di riferimento, sono state stimate e valorizzate le componenti CQ^{EXP}_{TV} e CQ^{EXP}_{TF} come segue:

DESCRIZIONE	SIGLA	SALDO 2022 [€]	SALDO 2023 [€]	SALDO 2024 [€]	SALDO 2025 [€]
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TV}	0	2.899	2.986	3.076
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2	CQ^{EXP}_{TF}	0	15.910	16.388	16.879
Totale		0	18.810	19.374	19.955

Per quanto riguarda le variazioni di costo connesse agli impatti del D. Lgs. 116/2020, come anticipato al capitolo 3.1.2, non sono state valorizzate componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} .

3.2.4 Investimenti

Per la determinazione degli investimenti previsti negli anni 2021-2023 per lo svolgimento del servizio erogato, utili per la determinazione dei costi d'uso del capitale per gli anni 2023-2025 si sono considerati gli investimenti di mantenimento previsti da Aprica nel proprio piano industriale 2021-2030, confluito nel piano industriale 2021-2030 del gruppo A2A, necessari per il fisiologico turnover di automezzi ed attrezzature.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per la determinazione dei costi d'uso del capitale si è fatto riferimento alle istruzioni contenute agli articoli del Titolo IV del MTR-2.

Per determinare il valore delle immobilizzazioni risultanti al 31/12/2020 inerenti al servizio presso il comune, è stato utilizzato il seguente criterio:

- attribuzione diretta nei casi in cui l'asset sia dedicato al servizio sul comune (si tratta, in generale, di contenitori, cestini, lavori su isole ecologiche);
- attribuzione pro quota in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio (si tratta, in generale, di automezzi e attrezzature mobili condivise nello svolgimento dei servizi su diversi ambiti territoriali).

Per determinare le componenti del Capitale Investito Netto, in aggiunta alle immobilizzazioni nette calcolate secondo il criterio sopra descritto, si è proceduto come segue:

- il capitale circolante netto è stato determinato utilizzando i ricavi commerciali, realizzati dal gestore per il servizio al comune nel periodo di riferimento, e la quota parte dei costi, allocati secondo i criteri illustrati al precedente paragrafo 3.2.1, relativi alle voci B6 e B7;
- le poste rettificative del capitale sono state allocate in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

4 Attività di validazione (E)

L'Ente territorialmente competente ha operato la scelta degli opportuni parametri che regolano la determinazione del Piano Economico Finanziario per il quadriennio 2022-2025. Per quanto riguarda la determinazione dei costi efficienti dell'annualità 2020, l'Ente territorialmente competente ha effettuato un'analisi approfondita a seguito della presentazione ed approvazione del consuntivo 2020 ed è stato edotto dal gestore delle variazioni contemplate dal nuovo metodo tariffario rispetto al precedente.

5 Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente (E)

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

	2022	2023	2024	2025
r_{pi_a}	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	1,74%	0,10%	0,10%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
r_a	1,60%	3,34%	1,70%	1,70%

5.1.1 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Confronto con il benchmark di riferimento

Per quanto riguarda il confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, relativamente all'anno 2020 si hanno le seguenti risultanze:

- CU_{eff} 2020: $1.003.079/4.570 \text{ €/t} = 21,95 \text{ cent€/kg}$;
- Fabbisogni standard 2020: $31,32 \text{ cent€/kg}$.

Pertanto il CU_{eff} relativo all'anno 2020 di cui al punto 5.1 del MTR-2 è inferiore al benchmark di riferimento rappresentato dai Fabbisogni Standard.

Per quanto riguarda i parametri γ di qualità del servizio reso, denominati γ_1 e γ_2 , si riferiscono, rispettivamente, alla qualità e alle prestazioni del Gestore in tema di “% di differenziata” e di “performance di riutilizzo/riciclo”.

γ_1 - percentuale raccolta differenziata RD

Il presente indicatore γ_1 valorizza i risultati conseguiti in termini di percentuale di raccolta differenziata.

Il Comune di Ostiglia, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, con una popolazione residente di **6.580** abitanti e una percentuale di raccolta differenziata del **87,78%**, si posiziona sopra la media nazionale dei comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente¹).

Cluster popolazione	Media di Percentuale RD 2020 (%)
a) 1-2.500	63%
b) 2.500-5.000	70%
c) 5.001-15.000	71%
d) 15.001-30.000	69%
e) 30.001-50.000	65%
f) 50.001-100.000	60%
g) 100.001-200.000	62%
h) >200.000	46%

Per queste motivazioni, il parametro γ_1 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ_1, a)	$-0,2 < \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: $\gamma_1 = -0,1$.

γ_2 - performance riutilizzo/riciclo


Il presente indicatore valorizza la capacità della gestione di massimizzare le performance in termini di riutilizzo e riciclo. Per la valutazione di tale indicatore non sono disponibili evidenze quantitative con un dettaglio comunale; pertanto **è necessario innanzitutto far riferimento al precedente**

¹ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

indicatore $\gamma 1$ - Valutazione rispetto obiettivi % RD quale proxy dei valori di effettivo riutilizzo e recupero.

Inoltre, va considerato che la performance in materia di riutilizzo e riciclo non può essere delimitata ad un ambito comunale, dal momento che per l'ottimizzazione di tali processi è indispensabile una disponibilità impiantistica che non può che riguardare un ambito geografico più ampio. Per tale ragione appare in prima analisi opportuno considerare le performance regionali nelle attività di recupero di materia ed energia².

Il grafico sottostante riporta la performance regionale a partire dalle elaborazioni di ARPA Lombardia sui dati presenti nell'applicativo ORSO³.



Tale grafico dimostra la performance eccellente a livello regionale, nonché la costante e significativa crescita del recupero di materia ed una conseguente riduzione della quota di recupero di energia.

Inoltre, dai dati pubblicati sul Catasto Rifiuti relativamente all'annualità 2020, in concomitanza con l'uscita del Rapporto ISPRA RU a dicembre 2021, il Comune di Ostiglia, con un valore dell'indifferenziato/pro-capite pari a **85 kg/abitante**, si posiziona sotto la media nazionale dei Comuni appartenenti al medesimo cluster di popolazione residente servita (cfr. tabella seguente⁴), considerando la riduzione dei rifiuti indifferenziati pro-capite come un ulteriore indicatore per la valorizzazione delle buone performance di recupero della gestione.

Cluster popolazione	Media di Indice Indifferenziato (kg/procapite)
a) 1-2.500	168
b) 2.500-5.000	135
c) 5.001-15.000	135

² Per le attività di riutilizzo non risultano disponibili dati sufficientemente di dettaglio.

³ ARPA Lombardia specifica che "l'indicatore viene calcolato sommando la percentuale di recupero di materia e la percentuale di recupero di energia, come definite nella D.G.R. 10619/2009. Per quanto riguarda la percentuale di recupero di energia, è possibile calcolare anche quella dovuta ai "secondi destini" (cioè vengono conteggiati i quantitativi dei rifiuti decadenti dal pretrattamento dei rifiuti urbani indifferenziati inviati a termoutilizzazione), permettendo così anche una analisi più approfondite". Inoltre, va evidenziato che il dato è riferito alla totalità della produzione di rifiuti, sia urbani che speciali, ma solo per i primi esiste una serie storica consolidata di dati che consente di effettuare tali valutazioni

⁴ Rielaborazione dati Rapporto ISPRA RU 2021 relativo all'anno 2020.

d) 15.001-30.000	153
e) 30.001-50.000	165
f) 50.001-100.000	194
g) 100.001-200.000	195
h) >200.000	293

Per queste motivazioni, il parametro γ_2 viene scelto nel range corrispondente ad una valutazione soddisfacente della tabella:

	SODDISFACENTE	NON SODDISFACENTE
Valutazione in merito al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ_2, a)	$-0,15 < \gamma_2 \leq 0$	$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$

e valorizzato al valore medio per tutti i 4 anni 2022-2025: $\gamma_2 = -0,075$.

Per quanto sopra riportato, i parametri γ e $1+\gamma$ assumono (per tutti i 4 anni 2022-2025) rispettivamente i valori di $-0,175$ e $0,825$.

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività X_a è infine effettuata dall'Ente territorialmente competente nei limiti riportati nella successiva tabella:

		$C_{\text{coeff}} > \text{Benchmark}$	$C_{\text{coeff}} \leq \text{Benchmark}$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ($1+\gamma_a \leq 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ($1+\gamma_a > 0,5$)	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Il fattore di recupero di produttività per gli anni 2022-2025 è dunque pari a: $X_a = 0,1\%$.

5.1.2 Coefficiente QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

L'Ente Territorialmente Competente conferma la valorizzazione del coefficiente QL e PG proposta dal gestore rispettivamente ai paragrafi 3.1.2 e 3.1.1.

5.1.3 Coefficiente C116

Secondo le informazioni ad oggi conosciute non si ritiene che le novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020 potranno avere un impatto particolarmente significativo. L'Ente Territorialmente Competente conferma quindi quanto proposto dal gestore rispettivamente al paragrafo 3.1.2 e il coefficiente non viene valorizzato.

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

5.2.1 Componente previsionale CO₁₁₆

Coerentemente con quanto descritto al paragrafo 5.1.3, l'Ente Territorialmente Competente conferma quanto proposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali CO_{116TV} e CO_{116TF} non vengono valorizzate.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In considerazione dagli orientamenti finali dell'Autorità nella regolazione della qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani che si possono evincere dalla delibera 15/2022/R/Rif, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di confermare il valore delle componenti previsionali CQ_{TV} e CQ_{TF} proposte dal gestore al paragrafo 3.2.3.

5.2.3 Componente previsionale COI

L'Ente Territorialmente Competente conferma quanto esposto dal gestore al paragrafo 3.2.3 e le componenti previsionali COI_{TV} e COI_{TF} non vengono valorizzate.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente territorialmente competente ha verificato le vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore, confermando il rispetto dei criteri di classificazione e di calcolo di cui alle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

5.4.1 Determinazione del fattore *b*

Per l'individuazione del fattore *b* di *sharing* dei proventi, si è considerato un valore pari a 0,60; eventuali valori più favorevoli per il gestore potranno essere stabiliti congiuntamente per i prossimi anni a seguito di fissazione di obiettivi condivisi di miglioramento della qualità e quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il parametro ωa utile alla determinazione del fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di compliance deve essere quantificato sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

- al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti;
- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

L'Ente Territorialmente Competente ha effettuato le valutazioni in merito ai due obiettivi sopra evidenziati scegliendo il valore dei parametri $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ così come illustrato nel precedente paragrafo 5.1.1.

Sulla base delle valutazioni effettuate, il parametro ω_a può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

Ne discende un valore di ω_a pari a 0,1 per le annualità 2022-2025.

5.5 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse. Esse coincidono con le quote del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili e fisse riferite agli anni 2018 e 2019.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Il MTR-2, ai commi 4.6 e 4.7 dell'allegato A alla Delibera 363/2021/R/rif prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie così come individuato al paragrafo 5.1.

Le casistiche contemplate sono le seguenti:

1. le valutazioni di congruità compiute sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 potrebbero presentare oneri significativamente superiori ai valori standard;
2. la valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo potrebbe non consentire di attestare il PEF su un valore inferiore al limite;
3. gli eventuali oneri aggiuntivi relativi a modifiche nel perimetro gestionale o a incrementi di qualità delle prestazioni, anche in relazione all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, superano quanto previsto come valore massimo per QL e PG;
4. un valore di PEF attestato sul limite massimo non garantisce l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Nella decisione sul valore delle entrate tariffarie da fissare per il 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha considerato i seguenti aspetti:

- il comune di Ostiglia ha affidato il servizio tramite gara e i relativi corrispettivi consentono già di estrarre l'efficienza economica tramite forme di concorrenza per il mercato;
- il comune di Ostiglia ha la necessità di salvaguardare le clausole contrattuali esistenti;
- All'art. 4.6, la Delibera 363/2021/R/rif stabilisce che "4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.";

Considerando quanto sopra l'Ente Territorialmente Competente ha introdotto le opportune detrazioni come descritte al successivo paragrafo.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

In considerazione di quanto descritto al paragrafo precedente, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, sono state introdotte nel quadriennio 2022-2025 le opportune detrazioni per raggiungere gli obiettivi così come di seguito specificato:

- per l'anno 2022 le entrate tariffarie si assestano al valore del corrispettivo da riconoscere al gestore secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali esistenti. La differenza tra questo valore ed il valore derivante dall'applicazione del MTR-2 deve dunque essere attribuita alla minore redditività ed al rischio d'impresa che il gestore ha ritenuto di accollarsi partecipando ed aggiudicandosi la gara d'appalto per la gestione dei servizi di igiene urbana presso il comune.
- per l'anno 2023, non essendo l'ETC in grado di determinare con precisione il valore contrattuale da riconoscere al gestore, ha stimato un incremento del +3% del valore determinato per l'anno precedente; nel caso in cui, dopo avere acquisito gli elementi necessari per la sua determinazione puntuale, esso risultasse diverso da quanto stimato, l'ETC avvierà una procedura partecipata dal gestore volta alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria così come previsto all'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif;
- per gli anni 2024 e 2025 non è stata espressa la condizione di miglior favore contrattuale, potendo l'ETC avvalersi dell'aggiornamento biennale del PEF così come previsto all'art. 8.1 della Delibera 363/2021/R/rif.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente non si avvale della facoltà prevista dall'articolo 4.5 del MTR-2 di rimodulare tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Il valore risultante dal MTR-2 per le annualità 2022-2025, dopo aver operato le detrazioni consentite dall'Articolo 4.6, risulta superiore al limite di crescita delle entrate tariffarie determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

I valori eccedenti il limite sono riepilogati nella tabella seguente tabella

SIGLA	2022 [€]	2023 [€]	2024 [€]	2025 [€]

delta ($\Sigma T_a - \Sigma T_{max}$)	52.907	15.125	48.139	30.303
---	--------	--------	--------	--------

Nell'ambito della gestione integrata dei rifiuti gli ultimi anni sono stati caratterizzati da significativi aumenti di costi, per lo più riconducibili alle seguenti tre cause: la riapertura delle attività economiche dopo la pandemia da Covid-19, il rincaro dei beni energetici che sospinge l'inflazione, l'impatto di quello che gli esperti di statistica chiamano "effetto base".

L'economia è ripartita velocemente con la graduale revoca delle restrizioni. Quando un'economia cresce, è più facile per le imprese incrementare i prezzi senza perdere clienti. Questo è quanto si osserva oggi. Petrolio, gas ed elettricità sono diventati più costosi in ogni parte del mondo. Numerosi fattori incidono sui prezzi dell'energia: nel Regno Unito le pale eoliche non hanno potuto funzionare a causa della minore intensità dei venti, in Brasile le centrali idroelettriche hanno risentito della siccità, mentre l'inverno freddo dello scorso anno ha depauperato le nostre riserve di gas e petrolio. Insieme all'aumento della domanda, ciò ha determinato un rapido incremento dei prezzi. Poiché i costi per le imprese e i cittadini sono in ampia misura connessi ai beni energetici, il prezzo del petrolio, del gas e dell'elettricità ha un forte peso sull'inflazione complessiva. Il recente rialzo dell'inflazione è infatti riconducibile per metà all'incremento dei prezzi nell'energia.

Occorre considerare infine che oggi l'inflazione è elevata perché lo scorso anno era molto bassa; per misurare l'inflazione, confrontiamo le variazioni dei prezzi da un anno all'altro. L'anno scorso, al culmine della pandemia, i prezzi sono stati eccezionalmente bassi. Confrontando i prezzi più elevati di oggi e con quei livelli molto esigui, le differenze appaiono marcate ("effetto base").

Nell'algoritmo di calcolo del MTR-2 il rpi_a non tiene in considerazione le dinamiche sopra descritte attestandosi su un valore non realistico del 1,7% che non riflette gli aumenti di costo fronteggiati dal gestore che se non riconosciuti non consentono il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

La tariffa per la gestione dei rifiuti è di competenza del gestore, il quale procede all'accertamento e riscossione secondo il Piano Tariffario deliberato dal Consiglio Comunale nonché secondo le modalità contenute nel Regolamento Comunale per l'applicazione della TARI.

La TARI da applicarsi è infatti a natura corrispettiva ex comma 668 art.1 Legge 147/2013, ed è basata su un sistema che, relativamente alla frazione secca indifferenziata, prevede l'identificazione dell'utenza ed il conteggio degli svuotamenti per mezzo di un parco contenitori a rendere dotati di transponder del tipo TAG RFID da 125 kHz.

Annualmente, l'appaltatore presenta al Comune il rendiconto dei costi sostenuti per l'effettuazione del servizio ed i ricavi conseguiti con l'applicazione della TARI nell'anno precedente. Entro il 45° giorno antecedente il termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione di ciascun anno il gestore presenta al Comune il preventivo dei costi del servizio per l'anno successivo, valorizzando le attività retribuite a canone e le stime dei volumi di servizio e di rifiuto ai prezzi di gara. In questa fase viene quantificato il conguaglio di volumi e servizi erogati dal gestore, tra quanto risultante da consuntivo e quanto risultante dal preventivo che ha costituito la valorizzazione del Piano Economico Finanziario.

Il riconoscimento di tale conguaglio, se a favore del gestore, risulta indispensabile per il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione, stante che il gestore ha anticipato le spese di tali maggiori servizi.

Viceversa, se a favore del Comune, essa deve essere retrocessa all'ETC in quanto costituisce una fonte di marginalità per il gestore a cui non corrisponde un effettivo servizio erogato.

L'Ente Territorialmente Competente ritiene quindi giustificabile tale sfornamento in considerazione della salvaguardia dell'equilibrio economico e finanziario della gestione e per tale motivo presenterà apposita istanza per gli anni 2022 e 2023 ai sensi dell'Art. 4.6 della Delibera 363/2021/R/rif.

5.11 Ulteriori detrazioni

Le detrazioni di cui all'articolo 1.4 della determina 2/DRIF/2021 valorizzate nello schema PEF si riferiscono al contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto legge 248/07.



DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DETERMINA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE 2/2021/DRIF

IL/LA SOTTOSCRITTO/A **FILIPPO AGAZZI**

NATO/A A _____

RESIDENTE IN _____

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **APRICA S.P.A.**

AVENTE SEDE LEGALE IN **BRESCIA (BS) VIA ALESSANDRO LAMARMORA 230**

CODICE FISCALE **00802250175**

PARTITA IVA **00802250175**

TELEFAX **+39 030 3553204**

TELEFONO **+39 030 35531**

INDIRIZZO E-MAIL **INFO.APRICASPA@A2A.EU**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 47 DEL D.P.R. N. 445/2000, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ E DELLE CONSEGUENZE CIVILI E PENALI IN CASO DI DICHIARAZIONI FALSE E MENDACI

DICHIARA

- CHE I DATI E LE PUNTUALI INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI REDATTI IN MODO AUTONOMO ED ESCLUSIVO DALLA SCRIVENTE (E QUINDI AD ECCEZIONE DEI CAPITOLI 1, 4 E 5 DELLA RELAZIONE, DI COMPETENZA DELL'ETC), TRASMESSI IN DATA **21 MARZO 2022**, RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA TRASMESSI E CHE SONO DI COMPETENZA ESCLUSIVA DELLA SCRIVENTE, CON LE AGGREGAZIONI E LE RIELABORAZIONI RICHIESTE DALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI DELLA SCRIVENTE, TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE, DEL GESTORE DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMPONGONO;
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE LA SCRIVENTE STA ALLA DATA ODIERNA FORNENDO IL SERVIZIO, AVENTE IL CONTENUTO DEFINITO NEL CONTRATTO SOTTOSCRITTO CON CODESTO COMUNE:

- È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE
 NON È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE:

DATA 21 MARZO 2022

IN FEDE

APRICA S.P.A.

L'AMMINISTRATORE DELEGATO

FILIPPO AGAZZI

DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

DELIBERAZIONI DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

IL/LA SOTTOSCRITTO/A **PRIMAVORI VALERIO**

NATO/A A *****

IL *****

RESIDENTE IN *****

VIA *****

IN QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ **COMUNE DI OSTIGLIA**

AVENTE SEDE LEGALE IN **OSTIGLIA** VIA GNOCCHI VIANI 16

CODICE FISCALE **00199290206** PARTITA IVA **_00199290206**

TELEFAX **_0386800215** TELEFONO **0386300211**

INDIRIZZO E-MAIL **COMUNE.OSTIGLIA@PEC.REGIONE.LOMBARDIA.IT**

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

- CHE I DATI, LE INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 2022 RILEVANTI AI FINI TARIFFARI SONO COMPLETI E VERITIERI;
- CHE LE INFORMAZIONI E I DATI DI NATURA PATRIMONIALE, ECONOMICA E FINANZIARIA DI COMPETENZA DEL COMUNE TROVANO CORRISPONDENZA NEI VALORI CONTENUTI NELLE FONTI CONTABILI OBBLIGATORIE, TENUTE AI SENSI DI LEGGE,
- CHE IL TITOLO AUTORIZZATORIO SULLA BASE DEL QUALE SI STA ATTUALMENTE FORNENDO IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI O DEI SINGOLI SERVIZI CHE LO COMpongONO: È CONFORME ALLA NORMATIVA VIGENTE

OSTIGLIA, 22.04.2022

IL SINDACO
DOTT. VALERIO PRIMAVORI



COMUNE DI
OSTIGLIA (MN)

Gestore: **APRICA SPA**

**REPORT
VALIDAZIONE
PEF 2022-25 RIFIUTI**

Ai sensi dell'Art. 19
dell'MTR-2 Deliberazione ARERA
3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif

Documento completato in data 22 aprile 2022

 Il Responsabile Tecnico Aziendale
di CO.SE.A. (Mauro Sanzani)



Indice

1	Obiettivi dell'attività di verifica effettuata.....	3
2	Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2022-25.....	5
2.1	Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	5
2.2	Informazioni rilevanti su gestori	5
2.3	Attività in capo al Comune	5
2.4	Riferimento ETC.....	6
3	La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili.....	6
4	Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	8
4.1	Rispetto generale della metodologia di calcolo	8
4.2	Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro	9
4.3	Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
4.4	Coefficiente di recupero produttività	9
4.5	Coefficiente QL e PG.....	9
4.6	Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	10
4.7	Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie	10
4.8	Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento	10
4.9	Rispetto delle tempistiche di validazione.....	10
4.10	Conguagli	10
5	Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore e detrazioni art. 4.6	10
6	Verifiche finali.....	11
6.1	Evidenza dei criteri di semplificazione adottati	11
6.2	Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa	11
6.3	Prezzi finali	11
7	Esito attività di validazione.....	14

1 Obiettivi dell'attività di verifica effettuata

Ai sensi della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif la procedura di approvazione e validazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 prevede quanto segue (rif. art. 7):

- (rif. c.7.1) Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- (rif. c.7.3) Il piano economico finanziario...*omissis*....., sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
- (rif. c.7.4) Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

Inoltre l'art. 28 dell'MTR-2 (allegato A alla Delibera 363-21) puntualizza quanto segue:

- 28.1 Il PEF, nell'ambito del procedimento di approvazione, è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente definito al 1.1, il quale provvede anche alla valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La validazione concerne almeno la verifica:
 - della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 28.2 L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.
- 28.3 Laddove il citato organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La Tabella seguente riepiloga le azioni eseguite relative alla validazione del PEF 2022-25:

Fasi / Aspetti considerati:	Descrizione delle Azioni di verifica
A. La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori	A.1. Acquisizione dei dati contabili al Comune/Gestore mediante template strutturati
	A.2. Analisi e valutazione dei dati contabili ricevuti e coerenza con vecchi PEF approvati
	A.3. Richiesta delle dichiarazioni di veridicità dei dati trasmessi
	A.4. Controlli a campione (auditing): analisi a campione delle voci PEF di competenza del gestore, es. modalità di calcolo dell'importo che viene proposto; allocazione cespiti: prima iscrizione, ammortamento nel tempo; crediti inesigibili e relativa quota definita
	A.5. Verifica di quadratura (a campione) del bilancio
B. Il rispetto della metodologia prevista dal provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti	B.1. Rispetto generale della metodologia di calcolo
	B.2. Definizione puntuale dei diversi ruoli gestionali (Comune e Azienda/e)
	B.3. Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro
	B.4. Analisi e confronto specifico sulle poste rettificative
	B.5. Confronto sui COI e determinazione dei nuovi costi previsionali (al netto di quelli cessanti)
	B.6. Attribuzione da parte di ETC dei fattori di sharing e altri parametri
	B.7. Determinazione dei conguagli
	B.8. Stratificazione degli investimenti con verifica puntuale delle vite utili regolatorie
	B.9. Verifica inserimento costi ARERA e altri enti di controllo-regolazione
	B.10. Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie Art. 4 363-21
	B.11. Verifica corretta attribuzione costi fissi e variabili
	B.12. Relazione attestante le motivazioni connesse al superamento del limite entrate tariffarie, ove pertinente
	B.13. Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento
	B.14. Rispetto delle tempistiche di validazione
C. Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore	C.1. Verifica eventuale documentazione su squilibrio economico-finanziario prodotta da gestore
	C.2. Verifica della corretta applicazione delle tariffe di accesso agli impianti ai quantitativi come previsto dal metodo e relativo confronto con costi storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR
	C.3. Analisi puntuale dei benefici derivanti da proventi della vendita di materiale ed energia (AR _a) e dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore (AR _{SC,a})(benefici reali euro/ton e flussi previsionali) e relativo confronto con benefici storici 2020 inflazionati in coerenza all'MTR
	C.4. In caso di potenziali squilibri di cui ai punti precedenti motivazione delle scelte operate da ETC
D. Altre verifiche	D.1. Verifica dei criteri di ripartizione dei costi
	D.2. Evidenza dei criteri di semplificazione adottati
	D.3. Evidenza delle eventuali documentazioni mancanti
	D.4. Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa
	D.5. Altro (da specificare)
E. Conclusione attività	E.1. Predisposizione finale del PEF con relazione finale e validazione PEF

2 Perimetro e gestori di riferimento del Piano Finanziario 2022-25

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Il Comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d'Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica. Il servizio viene erogato in forza del contratto stipulato tra le parti per il periodo 01/01/2017-31/12/2023, di repertorio n. 2390 del 5 maggio 2017 ed eventuali successive integrazioni.

Per la descrizione dettagliata dei servizi forniti e l'elenco dei medesimi si rimanda al capitolato d'appalto ed alla relazione tecnica fornita in sede di offerta di gara e già disponibile all'Amministrazione Comunale. I principali servizi erogati sono descritti nella relazione di accompagnamento al PEF22-25. Per gli anni 2022-2025 il gestore è chiamato a svolgere i servizi nella continuità contrattuale; non vi sono dunque variazioni attese di perimetro (PG) rispetto a quanto erogato nell'anno 2021.

Non si evidenziano attività esterne al servizio integrato di gestione ai sensi dell'art. 1 Allegato A della Deliberazione 363/2021/R/rif. La micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche non è erogata nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani.

2.2 Informazioni rilevanti su gestori

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono:

- Spazzamento e lavaggio strade: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Raccolta e trasporto: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Trattamento e recupero/smaltimento: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.
- Gestione tariffe e rapporto con gli utenti: RTI Aprica S.p.A. - A2A Ambiente S.p.A.

Aprica S.p.A. e A2A Ambiente S.p.A. non sono sottoposte a fallimento e non si trovano in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo e non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Con riferimento alla legittimità del titolo in forza del quale il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese esercisce il servizio presso il Comune, non sono pendenti ricorsi né sono state depositate sentenze passate in giudicato.

2.3 Attività in capo al Comune

Tutte le attività e i costi sono gestiti da APRICA SPA, compresa la gestione dei rapporti con l'utenza (CARC), servizi generali e gestione dei crediti. Si ricade nella casistica di "Tariffazione Puntuale".

La TARI da applicarsi è infatti a natura corrispettiva ex comma 668 art.1 Legge 147/2013, ed è basata su un sistema che, relativamente alla frazione secca indifferenziata, prevede l'identificazione dell'utenza ed il conteggio degli svuotamenti per mezzo di un parco contenitori a rendere dotati di transponder del tipo TAG RFID da 125 kHz.

2.4 Riferimento ETC

Come descritto nella relazione di accompagnamento al PEF, in virtù della mancata operatività, da parte della Regione Lombardia, di EGATO di livello sovra-provinciale e dell'assegnazione delle competenze di gestione ed affidamento del servizio ai Comuni nell'ambito della normativa regionale vigente alla data della presente relazione, il Comune di OSTIGLIA risulta il soggetto competente, per l'ambito territoriale coincidente con quello dell'Ente stesso, all'acquisizione dei dati dal/dai gestori del servizio, all'approvazione e validazione del PEF nonché alla trasmissione all'ARERA delle tariffe. ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 363/2021/R/rif (come modificato dall'allegato A alla Determina 2/2021);
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 e 4 della deliberazione 363/2021/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Il Comune di OSTIGLIA, in qualità di ETC, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal gestore, effettua l'attività di verifica prevista dalla deliberazione 363/2021/R/rif attraverso il supporto del Consorzio COSEA, specializzato sul tema gestione rifiuti e regolazione di settore; successivamente provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista.

3 La coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili

Con riferimento all'anno 2022, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno 2020. Con riferimento agli anni 2023-2025, le componenti di costo riportate nel PEF sono riconciliate con la somma dei costi stimati dal gestore per l'anno 2021 nel rispetto di quanto previsto all'art. 7.2 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

Per la determinazione dei costi 2020, nel rispetto di quanto previsto agli artt. 7-8-9-10-11 dell'allegato A alla Deliberazione ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif, si è proceduto come segue:

Costi operativi diretti (concorrenti alla determinazione delle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL CARC)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale, attribuendo:

- in maniera integrale le partite di costo allocate sulle destinazioni contabili specifiche del servizio erogato presso il singolo comune, secondo quanto predisposto dal sistema di contabilità analitico-gestionale; si tratta essenzialmente di costi di smaltimento/trattamento/recupero, costi per servizi affidati a terzi, costi di materiali;
- i costi del personale interno e i costi di esercizio e manutenzione di automezzi ed attrezzature in ragione delle ore effettivamente prestate per lo svolgimento dei servizi nel comune, rilevate dai sistemi ERP aziendali alimentati dagli ordini di lavoro evasi dal personale in servizio.

Costi generali di gestione (CGG)

Si è proceduto ad un'analisi di dettaglio delle singole partite di conto economico registrate nel sistema di contabilità aziendale e sono state definite ed allocate due tipologie di costi generali di seguito descritte:

- costi generali di sede, relativi al funzionamento della sede logistica aziendale responsabile dell'erogazione del servizio presso il comune; tali costi sono stati attribuiti alle singole gestioni dei soli comuni serviti da quella sede in ragione dei costi attribuiti alle voci CRT, CTS, CTR, CRD, CSL, CARC secondo quanto illustrato sopra;
- costi generali aziendali, relativi al funzionamento dell'azienda nel suo complesso (costi di staff, costi amministrativi, ...); tali costi sono stati attribuiti a tutte le gestioni, nonché ai servizi erogati dall'azienda non rientranti nel perimetro di regolazione di ARERA, in ragione dei costi attribuiti a seguito del processo illustrato sopra.

CO_{AL}

Se valorizzata, la componente CO_{AL}, corrisponde al contributo obbligatorio di funzionamento ARERA pagato dal gestore nel 2020.

Le attività di verifica e coerenza hanno portato ad una valutazione positiva delle singole poste afferenti alle fonti contabili obbligatorie del Gestore.

4 Il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti

4.1 Rispetto generale della metodologia di calcolo

La redazione del PEF 2022-25 del Comune di OSTIGLIA è coerente con la disciplina ARERA contenute nei seguenti provvedimenti principali:

I provvedimenti di ARERA sul tema «REGOLAZIONE ECONOMICA			
Rif	Titolo	Provvedimento	Nota
1	MTR - Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti del 31.10.2019	Del_443/2019/R/Rif	Obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2020 e 2021
2	Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente del 03.03.2020	Del_57/2020/R/Rif	Contiene informazioni procedurali con nuove definizioni su prestatori d'opera, ruolo ETC, ecc.
3	Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/RIF (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari	Det 02/DRif/2020	Approfondimenti su punti specifici del metodo
4	Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19	Del_158/2020/R/Rif	Contiene le disposizioni di agevolazione tariffaria per le utenze (effetto Covid-19)
5	Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19	Del_238/2020/R/Rif	Revisione MTR per effetto provvedimenti COVID-19 di ARERA
6	Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021	Del_493/2020/R/Rif	Determinazione nuovi parametri per PEF2021 – Revisione MTR 443/19 - <i>E' poi seguita la "Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa rifiuti – PEF 2021" il 15 marzo 2021</i>
7	Avvio di procedimento per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)	Del_138/2021/R/Rif	Primo documento di ARERA con avvio del percorso dei regolazione del periodo di regolazione 2022-2025
8	Orientamenti per la definizione del metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2)	DCO 196/2021/R/RIF DCO 282/2021/R/RIF	Documenti di consultazione di Arera dove sono state anticipati gli indirizzi e modalità applicative nuovo MTR-2
9	Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025	Del_363/2021/R/Rif	Nuovo Metodo tariffaria con obblighi per Redazione del Piano Finanziario 2022-2025
10	Avvio di procedimento per la determinazione dei costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152	Del_364/2021/R/Rif	Avvio del procedimento per la determinazione dei costi efficienti per la gestione della raccolta differenziata, del trasporto, nonché delle operazioni di cernita o di altre operazioni preliminari, secondo quanto previsto dall'art. 222, c. 2, Dlgs 152/06 modificato dal Dlgs. 116/20
11	Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)	Del_459/2021/R/Rif	Integra la Del. 363-21 in merito ai parametri necessari per l'attuazione dell'MTR2.
12	Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità	Det 02/DRif/2021	Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (mtr-2)

Con la deliberazione 15/2022/r/rif dal titolo "Regolazione della Qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", pubblicata nel sito di Arera il 21 gennaio 2022, Arera ha approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF). Si tratta di nuove disposizioni che hanno l'obiettivo di migliorare il servizio di gestione dei rifiuti e far convergere le diverse dimensioni territoriali verso standard comuni e omogenei a livello nazionale, "deve tenere conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica". Il TQRIF si applica dal 1° gennaio 2023.

Il Comune ha effettuato le verifiche connesse al posizionamento degli attuali standard contrattuali e intende approvare lo SCHEMA III del TQRIF.

4.2 Analisi e confronto specifico sui servizi extra-perimetro

Non sono presenti servizi extra-perimetro.

4.3 Verifica Limite crescita annuale delle entrate tariffarie

Con riferimento al rispetto del limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie di cui al comma 4.1 del MTR-2, ed in coerenza con quanto esposto ai precedenti paragrafi, i valori attribuiti ai parametri che ne determinano l'ammontare sono i seguenti:

- Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq 1+p_a$$

	2022	2023	2024	2025
rP_{i_a}	1,70%	1,70%	1,70%	1,70%
X_a	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%
QL_a	0,00%	1,74%	0,10%	0,10%
PG_a	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
C_{116a}	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
p_a	1,60%	3,34%	1,70%	1,70%

	2022	2023	2024	2025
T_a	1.083.777	1.135.100	1.202.536	1.204.324
TV_{a-1}	588.936	633.720	654.136	651.392
TF_{a-1}	425.699	450.056	480.964	503.005
T_{a-1}	1.014.635	1.083.777	1.135.100	1.154.397
T_a / T_{a-1}	1,068	1,047	1,059	1,043

4.4 Coefficiente di recupero produttività

La determinazione del coefficiente di recupero di produttività Xa è effettuata dall'Ente territorialmente competente, sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento;
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma1,a$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma2,a$) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "insoddisfacente o intermedio", oppure un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto "avanzato".

Il Confronto con il benchmark di riferimento è correttamente effettuato nel Tool di Calcolo per i 4 anni dal 2022 al 2025.

4.5 Coefficiente QL e PG

Sono correttamente inseriti nel Tool. Sono nulli per l'anno 2022 (assenza di migliorie, variazione di perimetro) e valorizzati per gli anni successivi.

4.6 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Coefficiente C116 > Non sono stati valorizzati il coefficiente C116 e le componenti di natura previsionale CO^{EXP}_{116} destinate alla copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal Decreto Legislativo n. 116/2020.

Componente previsionale CQ > Sono stati valorizzati nel PEF.

Componente previsionale COI > Non sono stati valorizzati nel PEF.

4.7 Relazione attestante il superamento del limite entrate tariffarie

Il MTR-2 prevede la possibilità di superare il limite alla crescita delle entrate tariffarie. Le casistiche sono previste dal metodo tariffario: in sintesi valutazioni di congruità sulla base delle risultanze dei fabbisogni standard; valorizzazione del fattore di sharing b in corrispondenza dell'estremo superiore dell'intervallo; oneri aggiuntivi dovuti all'incremento dei costi dell'impiantistica di trattamento dei rifiuti, equilibrio economico della gestione.

4.8 Rispetto contenuti minimi nella redazione della relazione di accompagnamento

La relazione è stata redatta in coerenza al template di riferimento ARERA.

4.9 Rispetto delle tempistiche di validazione

La validazione è stata effettuata prima dell'approvazione del PEF 2022-25 da parte del Comune.

4.10 Conguagli

Con riferimento a ciascun anno a del secondo periodo regolatorio 2022-2025, l'Ente territorialmente competente ha indicato il valore complessivo delle componenti a conguaglio $RC_{totTV,a}$ e $RC_{totTF,a}$ riferite alle annualità pregresse. Esse coincidono con le quote del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili e fisse riferite agli anni 2018 e 2019.

5 Il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore e detrazioni art. 4.6

L'ETC in fase di validazione non ha evidenziato una situazione di squilibrio nella gestione economico-finanziaria dei rifiuti urbani avendo optato per l'istanza di riequilibrio ad Arera. Si evidenzia che l'ETC si è avvalso della facoltà prevista dall'articolo 4.6 della deliberazione 3 agosto 2021 363/2021/R/rif, di prevedere le opportune detrazioni per raggiungere gli obiettivi così come di seguito specificato:

- per l'anno 2022 le entrate tariffarie si assestano al valore del corrispettivo da riconoscere al gestore secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali esistenti. La differenza tra questo valore ed il valore derivante dall'applicazione del MTR-2 è attribuita alla minore redditività ed al rischio d'impresa.
- per l'anno 2023, non essendo possibile determinare con precisione il valore contrattuale da riconoscere al gestore, è stato stimato un incremento del +3% del valore determinato per l'anno precedente; nel caso in cui, dopo avere acquisito gli elementi necessari per la sua determinazione puntuale, esso risultasse diverso da quanto stimato, l'ETC avvierà una procedura partecipata dal gestore volta alla revisione infra periodo della predisposizione tariffaria così come previsto all'art. 8.5 della Delibera 363/2021/R/rif;
- per gli anni 2024 e 2025 non è stata espressa la condizione di miglior favore contrattuale, potendo l'ETC avvalersi dell'aggiornamento biennale del PEF così come previsto all'art. 8.1 della Delibera 363/2021/R/rif.

6 Verifiche finali

6.1 Evidenza dei criteri di semplificazione adottati

Non sono previsti criteri di semplificazione rispetto alla metodologia ARERA.

6.2 Verifica di coerenza delle delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa

È stata effettuata verifica di coerenza con delibere e determinazioni di ARERA in tema di costi efficienti e redazione dei Piani Economici Finanziari e di altra normativa connessa.

6.3 Prezzi finali

Per quanto riguarda la gestione dei rifiuti, i prezzi incorporati nel PEF sono allineati ai contratti validi per il 2022 e valevoli con i gestori e pertanto garantiscono la copertura economica degli obblighi contrattuali.

I prezzi risultanti dal PEF finale costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – “fino all’approvazione da parte dell’Autorità”.

Omissis

2.3 Nell’ambito del procedimento di cui al precedente comma 2.1, **l’Autorità approva con o senza modificazioni le predisposizioni tariffarie deliberate**, sulla base della normativa vigente, dagli Enti territorialmente competenti e trasmesse all’Autorità secondo quanto previsto dal comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF. In caso di modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

2.4 **Nelle more dell’approvazione da parte dell’Autorità, si applicano le decisioni assunte dall’Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione.**

**REPORT DI VALIDAZIONE PEF 2022-25 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-2 ARERA 363/2021"**

Rev_DEF
22/04/2022
Pagina 12

Il quadro finale del PEF2022 e del PEF2023, in coerenza al nuovo template Arera, ex Det. 02-2021, è il seguente:

	2022			2023		
	Ambito tariffario: Comune di Ostiglia			Ambito tariffario: Comune di Ostiglia		
	Costi del/l gestore/l diverso/l dal Comune	Costi del/l Comune/l	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/l gestore/l diverso/l dal Comune	Costi del/l Comune/l	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati CRT	96.216	-	96.216	98.833	-	98.833
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CTS	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	173.419	-	173.419	178.135	-	178.135
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CRD	406.123	-	406.123	417.168	-	417.168
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IV}	-	-	-	2.899	-	2.899
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti AR	36.913	-	36.913	37.614	-	37.614
Fattore di Sharing b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing b(AR)	22.148	-	22.148	22.568	-	22.568
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR _{sc}	35.225	-	35.225	35.894	-	35.894
Fattore di Sharing ω	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing b(1+ω)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing b(1+ω)AR _{sc}	23.249	-	23.249	23.690	-	23.690
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili RC _{tot IV}	3.359	-	3.359	3.359	-	3.359
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
ΣIVA totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	633.720	-	633.720	654.136	-	654.136
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CSL	116.791	-	116.791	119.967	-	119.967
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	43.793	-	43.793	44.984	-	44.984
Costi generali di gestione CGG	132.235	-	132.235	135.831	-	135.831
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO _{Al}	311	-	311	317	-	317
Costi comuni CC	176.338	-	176.338	181.131	-	181.131
Ammortamenti Amm	79.345	-	79.345	86.279	-	86.279
Accantonamenti Acc	48.757	-	48.757	49.683	-	49.683
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	48.757	-	48.757	49.683	-	49.683
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto R	35.875	-	35.875	35.043	-	35.043
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R _{sc}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	163.977	-	163.977	171.004	-	171.004
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO ^{EXP} _{116,IF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO ^{EXP} _{IF}	-	-	-	15.910	-	15.910
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR-2 COI ^{EXP} _{IF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi RC _{IF}	7.049	-	7.049	7.049	-	7.049
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
Recupero delta (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	450.056	-	450.056	480.964	-	480.964
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.161.805	-	1.161.805	1.206.652	-	1.206.652
ΣTa= ΣTVa + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	1.083.777	-	1.083.777	1.135.100	-	1.135.100

La redazione del PEF22-25 è stata effettuata mediante l'ausilio del Tool di Arera pubblicato con la Det 02/DRif/2021 (Contiene Template, Tool ufficiale e chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/r/rif (Mtr-2).

**REPORT DI VALIDAZIONE PEF 2022-25 RIFIUTI IN COERENZA
AL "MTR-2 ARERA 363/2021"**

Rev_DEF
22/04/2022

Pagina 13

Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			88%			88%
$q_{o2} \text{ ton}$			4.570,27			4.570,27
costo unitario effettivo - CUEff €/cent/kg			21,95			22,20
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			31,32			31,32
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			-0,10			-0,10
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			-0,08			-0,08
Totale γ			-0,18			-0,18
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			0,83			0,83
Verifica del limite di crescita						
r_{pi_o}			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_o			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_o			0,00%			1,74%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_o			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			1,60%			3,34%
$(1+\rho)$			1,0160			1,0334
$\sum T_o$			1.083.777			1.135.100
$\sum TV_{o-1}$			588.936			633.720
$\sum TF_{o-1}$			425.699			450.056
$\sum T_{o-1}$			1.014.635			1.083.777
$\sum T_o / \sum T_{o-1}$			1,0681			1,0474
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			1.030.870			1.119.975
delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)			52.907			15.125
TVa dopo distribuzione delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)	633.720	-	633.720	654.136	-	654.136
TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)	450.056	-	450.056	480.964	-	480.964
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta ($\sum T_o - \sum T_{max}$)	1.083.777	-	1.083.777	1.135.100	-	1.135.100
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.646			9.646
$\sum TV_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			633.720			654.136
$\sum TF_o$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			440.410			471.318
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.074.131			1.125.454
Attività esterne Ciclo integrato RU			-			-

I PEF degli anni successivi sono contenuti all'interno del Tool.

7 Esito attività di validazione

La presente relazione costituisce il documento conclusivo del mandato finalizzato ad effettuare l'attività di validazione prevista al punto 7.4 della deliberazione 3 agosto 2021 n° 363/2021/r/rif dell'Autorità Energia Reti e Ambiente (ARERA) come descritta all'Art. 28 dell'Allegato A alla citata delibera. L'attività di validazione è stata effettuata avendo a riferimento le disposizioni della citata Delibera ARERA e le successive disposizioni emanate dalla medesima. La relazione, in particolare, riporta una descrizione delle attività svolte dalla scrivente società per effettuare la validazione del PEF trasmessoci in più riprese, i contenuti dei documenti analizzati e gli esiti delle valutazioni/validazioni effettuate sulla base dei tre elementi da sottoporre a verifica.

Le procedure svolte non costituiscono, in base ai principi di revisione, una revisione contabile, anche limitata, dei bilanci del Gestore, dei conti o voci aggregate o informazioni degli stessi, di informazioni o dati finanziari rendicontati, del sistema di controllo interno, e, pertanto, lo scrivente non intende fornire alcun altro tipo di attestazione in base ai principi di revisione o una asseverazione dei dati forniti. Nello specifico è stata verificata:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore.

Si evidenzia che i documenti predisposti sono conformi a quanto richiesto da ARERA nel metodo tariffario di cui alla Delibera 363/2021/R/rif (integrata dalla Det 2/2021).

Alla luce di quanto indicato e descritto nelle precedenti sezioni la scrivente società con la presente relazione rilascia una validazione del valore di 1.083.777 euro (valore PEF anno 2022, al netto di IVA ed addizionale provinciale) al lordo delle detrazioni previste per il MIUR e le altre detrazioni. E' stato superato il limite di crescita fissato dal parametro rho e sarà quindi presentata istanza di superamento all'Autorità. I PEF degli anni successivi sono contenuti all'interno del Tool. Il quadro finale è di seguito dettagliato:

$Ta = TVa + Tfa$ dopo distribuzione della $(\sum Ta) / T_{max}$	1.083.777	-	1.083.777
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			-
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			9.646
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			633.720
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			440.410
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			1.074.131


 Il Responsabile Tecnico Aziendale
 di CO.SE.A.
 (Mauro Sanzani)

Nota: Dichiarazione di veridicità dei dati trasmesse e acquisite agli atti.



Comune di Ostiglia
Revisori dei Conti

Ostiglia, 26 aprile 2022

Al Sindaco
Dott. Valerio Primavori
SEDE

Al Segretario Comunale
Dott. Franco Cardamone
SEDE

All'assessore al bilancio
Avv. Tonino Rivaroli
SEDE

Al Responsabile del
Settore AA.GG. - Finanziario
Dott. Giuseppe Cazzavillan
SEDE

Oggetto: Trasmissione verbale dell'Organo di Revisione n. 16 del 26 aprile 2022.

Si trasmette il verbale n. 16 del 26 aprile 2022 avente ad oggetto: **SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025**

Distinti Saluti

Il Revisore dei Conti
Luca Giovanni Casalone



Comune di Ostiglia
Revisori dei Conti

Verbale n. 16 del 26 aprile 2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 26 del mese di aprile, alle ore 16,17, è convenuto il revisore dei conti Luca Giovanni Casalone, al fine di deliberare sull'argomento all'ordine del giorno che reca:

Parere sulla proposta di deliberazione per il consiglio Comunale n.10 del 22 aprile 2022 avente ad oggetto : **"SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025"**.

PREMESSO

- che l'articolo 1, commi da 639 a 703 della Legge 27.12.2013, n. 147, ha introdotto a partire dall'1.1.2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- che l'art. 1, comma 738, della Legge 27.12.2019, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- che l'art. 1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - i - *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga" ..."* (lett. f);
 - ii - *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..."* (lett. h);
 - iii - *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ..."*(lett. i);

RILEVATE

- la Deliberazione n. 443/2019 del 31.10.2019 di ARERA, che ha definito i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021"*, ed in particolare l'art. 6, rubricato *"Procedure di approvazione"*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR , sia poi validato *"...dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ..."*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *"...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ..."*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 57/2020 del 3.03.2020 di ARERA, avente ad oggetto *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"*;



Comune di Ostiglia
Revisori dei Conti

- la Deliberazione n. 493/2020 del 24.11.2020 di ARERA, avente ad oggetto *“Aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l’anno 2021”*;
- la Deliberazione n. 363/2021 del 3.08.2021 avente ad oggetto *“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;
- la Deliberazione n. 2/2021 del 4.11.2021 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”*;

CONSIDERATO

- che il termine di approvazione del PEF Tari è stato differito dal DI “Milleproroghe” al 30.04.2022;
- che Il comune ha affidato il servizio integrato di gestione dei rifiuti al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Aprica S.p.A. (mandataria) e A2A Ambiente S.p.A. a seguito di aggiudicazione di gara ad evidenza pubblica;
- che il Piano Economico finanziario allegato alla deliberazione è completo della relazione di accompagnamento redatta a cura del gestore Aprica Spa e dal comune di Ostiglia in qualità di Ente territorialmente competente e della dichiarazione di veridicità sottoscritta dal citato gestore;
- che è stata apposta la validazione da parte del consorzio servizi ambientali CO.SEA. p.iva 00579851205 , soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore .

VISTO

- la proposta di deliberazione consigliare di approvazione del Piano Economico Finanziario Pluriennale 2022-2025 – Servizio gestione raccolta rifiuti;
- Il parere favorevole della regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Interessato ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso del Responsabile del Servizio Finanziario, rilasciati ai sensi ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta della Delibera in oggetto, relativa all’approvazione del SERVIZIO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI - APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO PLURIENNALE 2022-2025.

Non essendovi altro, la riunione viene sciolta alle ore 18,00 previa lettura, approvazione e trascrizione del presente verbale.

IL REVISORE DEI CONTI
Luca Giovanni Casalone